



CITTA' DI CAORLE

Provincia di Venezia

30021 CAORLE (VE) – Via Roma, 26 – Tel. (0421) 219111 r.a. – Fax (0421) 219300 – Cod. Fisc. e P.I. 00321280273

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Registro delibere di Consiglio ATTO N. 22

OGGETTO : **Criteri transitori per l'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande.**

L'anno **2011** il giorno **24** del mese di **MARZO** alle ore **18:30**, nella sala del **Centro Civico**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti il **15.03.2011** con numero Prot. **9177** si è riunito il Consiglio, in sessione **straordinaria**, seduta pubblica, di prima convocazione.

Risultano:

		Presente/Assente
Sarto Marco	Sindaco	Presente
Stival Gianni	Vice Presidente del Consiglio	Assente
Turchetto Maria Giulia	Componente del Consiglio	Presente
Zanon Antonio	Componente del Consiglio	Presente
Dorigo Matteo	Presidente del Consiglio	Presente
Pellegrini Lorenzo	Componente del Consiglio	Presente
Ferro Vanni	Componente del Consiglio	Presente
Guglielmini Pierino	Componente del Consiglio	Presente
Vecchio Denis	Componente del Consiglio	Presente
Tonon Fabrizio	Capo Gruppo	Presente
Borin Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Antelmo Luca	Componente del Consiglio	Presente
Bortoluzzi Celio Angelo	Componente del Consiglio	Presente
Marchesan Denis	Capo Gruppo	Presente
Bergantin Giovanni	Componente del Consiglio	Presente
Comisso Giovanni	Capo Gruppo	Presente
Rossi Sandra	Componente del Consiglio	Presente
Favaro Marco	Capo Gruppo	Presente
Tomasello Ivano	Componente del Consiglio	Presente
Gusso Marco	Componente del Consiglio	Presente
David Massimo	Assessore Esterno	Presente
Teso Sabrina	Assessore Esterno	Assente

Assiste il Segretario - **Nobile Dott. Lino.**

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Consigliere **Matteo Dorigo** nella Sua qualità di **Presidente del Consiglio** dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di scrutatori i Sigg. **: Zusso e Comisso.**

Di seguito ed espone gli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Criteri transitori per l'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Consigliere Maria Giulia Turchetto esce.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 ("c.d. decreto Bersani") convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, ha previsto, all'art. 3 "Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale" che le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e quelle di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte, ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza, libera circolazione delle merci e dei servizi, senza tener conto dei limiti e delle prescrizioni ivi indicati ed in particolar modo di:
 - a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;
 - b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
 - c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
 - d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
- tale norma prevede, altresì, che le regioni e gli enti locali adeguino le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni del testo normativo nazionale.

Dato atto che la Regione Veneto, con Legge 21 settembre 2007, n. 29, ha conseguentemente disciplinato l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, individuando come finalità della legge stessa:

- lo sviluppo e l'innovazione del settore in armonia con le altre attività economiche, in particolare con quelle del settore turismo;
- la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti;
- la tutela del consumatore in relazione ai prezzi e alla qualità del servizio;
- la semplificazione delle procedure amministrative;
- la salvaguardia e la riqualificazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone di montagna e rurali, nelle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale e nei centri urbani minori.

Considerato, quindi, che tale nuovo quadro normativo introduce un rinnovato concetto del servizio di somministrazione di alimenti e bevande che supera l'originaria impostazione della pianificazione numerica di cui alla Legge 25/96.

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2982 del 14.10.2008 e n. 3340 del 4.11.2008 inerenti le linee guida per la determinazione, da parte dei comuni, dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi degli articoli 33 e 8, comma 6 della legge regionale 21/9/2007 n. 29.

Rilevato che detti criteri si basano sulla metodologia degli indicatori mediante l'uso di apposite matrici di programmazione che riassumono i risultati delle analisi conoscitive dello stato attuale e tendenziale dei caratteri relativi alla popolazione, al territorio e all'economia del comune e che il sistema di indicatori si articola con riferimento a tre tipologie: accessibilità, concorrenza, sostenibilità.

Constatato che nel suddetto quadro normativo si è inserito il Decreto Legislativo 26.3.2010 n. 59, di attuazione della direttiva europea 2006/123/CE (c.d. "Bolkestein"), il quale all'art. 64 prevede che:

- l'autorizzazione per l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione rilasciata sulla base di un provvedimento di programmazione comunale, limitatamente alle zone che il Comune ritiene di sottoporre a tutela, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività, inteso come fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell'imprenditore al

libero esercizio dell'attività;

- tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona, senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

Considerato, pertanto, che i criteri regionali debbano essere necessariamente coordinati con i principi di cui al decreto legislativo 59/2010, imponendo un complesso e delicato lavoro che, partendo dalla conoscenza delle caratteristiche demografiche, fisiche, ambientali, storico-culturali e funzionali del nostro territorio, nell'ambito delle quali emerge in modo inequivocabile la vocazione turistica del nostro Comune, riconosciuto ai sensi della L.R. 62/99 come località turistica per l'intero territorio e per tutto l'arco dell'anno, rapportandosi agli strumenti di pianificazione di cui dispone l'Amministrazione comunale, ed in particolare agli strumenti che concorrono al governo del territorio, giunga ad una programmazione che contemperi l'interesse della collettività con la libertà d'iniziativa economica tutelata dalla Costituzione.

Dato atto che l'art. 38 della L.R. 29/2007 al comma 1 stabilisce che fino all'adozione, da parte dei comuni, dei parametri e dei criteri di cui all'articolo 34, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, continuano ad applicarsi i parametri e i criteri attualmente vigenti.

Rilevato, inoltre, che:

- nella programmazione adottata in vigore della L. 25/96 era stata prevista la possibilità di nuove aperture di esercizi e che tale disponibilità non si è esaurita;
- tali previsioni muovevano sia dallo studio dei flussi turistici che dallo sviluppo urbanistico ed edilizio programmato e in atto sul territorio comunale.

Ritenuto che le valutazioni allora effettuate conservino a tutt'oggi la loro validità, tenuto conto che l'espansione urbanistica di alcune zone e gli interventi di recupero di aree del territorio non si sono conclusi.

Valutato, altresì, che proprio in considerazione del fattore turistico e del ruolo fondamentale dallo stesso svolto a supporto dell'intero tessuto economico, unitamente all'obbligo di fornire risposte alle istanze imprenditoriali, sia necessario prevedere, nelle more dell'adozione di una nuova programmazione di settore, alcuni criteri volti a regolamentare, in via transitoria, l'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Ritenuto che tali criteri possano concretizzarsi nel confermare la previsione precedentemente effettuata per le attività di somministrazione temperata con gli interessi collettivi tesi al rispetto dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, alla tutela della salute, al controllo dell'inquinamento acustico e ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

Dato atto, inoltre, che:

- negli ultimi anni sono stati realizzati, e tutt'ora sono in corso, alcuni significativi interventi urbanistico-edilizi che interessano il Centro Storico di Caorle, la cui realizzazione, oltre a produrre una notevole quantità di alloggi, comporta l'insediamento di parecchie nuove attività commerciali;
- all'interno dei suddetti ambiti si rende/si renderà necessario consentire l'allocazione anche di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, avvalendosi, allo scopo, delle disponibilità per il territorio del capoluogo della precedente programmazione.

Tutto ciò premesso;

Vista la L.R. 21 settembre 2007, n. 29;

Viste le D.G.R. n. 2982/2008 e n. 3340/2008;

Visto il Decreto Legislativo 26.3.2010 n. 59;

Dato atto che sono state sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, in un apposito incontro in data 18.03.2011;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata, reso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/00;

Visto il parere della Commissione Consiliare competente in data 18.03.2011;

Visto il parere del Segretario Generale, reso ai sensi dell'art. 47, punto 3) del Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Con voti, espressi per alzata di mano, n. 12 favorevoli, 3 contrari (Favaro, Gusso e Tomasello) e n. 4 astenuti (Borin, Zanon, Rossi e Comisso),

Delibera

1) di approvare i seguenti criteri transitori per l'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande:

a) nelle more della predisposizione di una nuova programmazione comunale, il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande avviene in ragione della precedente programmazione;

b) per la zona del Centro Storico nuove autorizzazioni possono essere rilasciate solo nel caso di apertura in locali ubicati in immobili oggetto di interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia (PIRUEA), avvalendosi delle disponibilità per il territorio del capoluogo della precedente programmazione;

c) il rilascio di nuove autorizzazioni è subordinato alla disponibilità dei locali, al rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, igienico sanitaria, tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza, anche in materia di ambienti di lavoro, alla conformità del locale, ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno.

A tal fine l'istanza di autorizzazione deve contenere:

- le generalità del richiedente;
- la qualità di titolare o legale rappresentante della società e i dati della stessa;
- l'ubicazione dell'esercizio;
- il carattere permanente o stagionale dell'attività;
- la superficie di somministrazione e la superficie totale;
- il possesso dei requisiti morali e professionali, come stabiliti dalla L.R. 29/2007 e D.Lgs. 59/2010.

Deve, inoltre, contenere le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione in merito al rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia:

- edilizia ed urbanistica, con indicazione espressa degli estremi del certificato di agibilità dei locali.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- titolo attestante la disponibilità dei locali;
- relazione sulla sorvegliabilità del locale ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564;
- documentazione previsionale di impatto acustico da predisporre in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29.1.2008 "Approvazione delle linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della Legge Quadro n. 447 del 26.10.1995"; detta documentazione dovrà considerare anche eventuali aree di somministrazione esterne al locale di cui il richiedente

- intenda usufruire;
- planimetria dei locali con evidenziate le superfici del locale;
- relazione tecnica, corredata da planimetria dell'area in scala adeguata, sulla viabilità esistente o in programma, sull'accessibilità, sui parcheggi;

L'istanza così formulata e corredata della documentazione sopra indicata verrà sottoposta ai pareri dell'Ufficio Ecologia e Ambiente per gli aspetti di competenza, della Polizia Locale per gli aspetti attinenti all'ordine pubblico e pubblica sicurezza e sulla sorvegliabilità dei locali, dell'Ufficio Edilizia ed Urbanistica per la verifica in merito al rispetto delle norme urbanistiche e degli standards urbanistici previsti dalle normative vigenti.

L'autorizzazione può essere rilasciata solo in presenza del parere favorevole di detti uffici e previa trasmissione della seguente documentazione:

- igienico sanitaria, con indicazione degli estremi di presentazione all'Aulss competente della notifica ai sensi del regolamento CE 852/2004;
- relazione tecnica illustrativa della gestione nelle misure di prevenzione e protezione pertinenti la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni.

d) Si conferma l'attuale suddivisione in zone del territorio comunale e precisamente:

- Zona 1 - Centro Storico: la zona si estende in direzione est da via Altinate, via Pineda, via Eraclea, via del Mare e piazza Miramare; in direzione ovest Via S. Andrea, via dello Storione, via della Serenissima, piazza S. Antonio, comprende quindi il centro storico vero e proprio e le sue espansioni commerciali;
- Zona 2 - Il rimanente territorio di Caorle capoluogo: la zona si estende dal fiume Livenza al fiume Nicesolo;
- Zona 3 – Porto S. Margherita e Duna Verde: la zona comprende le località di Porto S. Margherita, Duna Verde e la zona dei c.d. "Comparti Centrali";
- Zona 4 – Il rimanente territorio di Caorle: nella zona sono comprese le località di Castello di Brussa, Brussa, Ottava Presa, S. Gaetano, S. Giorgio di Livenza e tutto il rimanente territorio.

2) Di dare atto che le determinazioni assunte con il presente provvedimento sono strettamente correlate alla vocazione turistica del territorio comunale da contemperarsi con esigenze di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, che risultano di innegabile valenza ed evidenza, con particolare riferimento alla zona del Centro Storico che, soprattutto nella stagione estiva, sopporta un elevato livello di antropizzazione, data la peculiarità (e la tendenziale immutabilità) dell'assetto urbanistico e dell'organizzazione della viabilità e dei parcheggi.

Delibera

di dichiarare, con separata votazione, espressa per alzata di mano, e con voti n. 12 favorevoli, n. 3 contrari (Favaro, Gusso e Tomasello) e n. 4 astenuti (Borin, Zanon, Rossi e Comisso), il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

MMXI - 22

Comune di Caorle

Provincia di Venezia

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Criteri transitori per l'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Caorle, lì 18/03/2011

IL RESPONSABILE
DOTT. ARCH. GIANNINO FURLANETTO

Comune di Caorle

Provincia di Venezia

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Criteri transitori per l'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Caorle, lì 18/03/2011
NULLA OSSERVA

IL RESPONSABILE
DOTT. GASPARE COROCHER

PARERE DI LEGITTIMITA'

Ai sensi dell'art. 47, comma 3° del Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, si esprime parere favorevole relativamente alla legittimità della proposta di deliberazione.

Caorle, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LINO NOBILE

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Dorigo Matteo

II SEGRETARIO GENERALE
Nobile Dott. Lino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per **quindici giorni** consecutivi fino al

Lì

II SEGRETARIO GENERALE
Nobile Dott. Lino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. 267 del 18.8.2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 in data

Lì

II SEGRETARIO GENERALE
Nobile Dott. Lino
